

TI_GERICHTE 14.1996.117 vom 17. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1996.117

FR: TI_GERICHTE 14.1996.117 du 17 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 14.1996.117 del 17 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

Come espressamente indicato nel PE la procedente fonda la propria pretesa sul contratto di mutuo in conto corrente del 23 marzo 1992 con il quale ha concesso a _____ una linea di credito in conto corrente di fr. 500'000.-- e sulla cartella ipotecaria al portatore gravante la PPP n. _____ del fondo base part. n. _____ RFD di.

E. 4

La prima questione che si pone è quella a sapere se un contratto di concessione di un credito in conto corrente, firmato dal debitore, costituisce un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto. Dal contratto di concessione di un credito in conto corrente (doc. B) non è determinabile l'ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta evidenza che il saldo del conto corrente non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione del limite di credito. Il doc. B non costituisce dunque per la banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).

E. 5

La procedente fonda la sua pretesa anche sulla cartella ipotecaria al portatore di fr. 145'000.--. a) Ex art. 842 CC la cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. Il debitore può essere persona diversa dal proprietario dell'immobile gravato (cfr. Steinauer, Les droits réels, Berna 1992, vol III, § 79 m. 2636 p. 100). c) La cartella ipotecaria doc. E indica l'escusso quale debitore e proprietario del fondo. Essa costituisce, di principio e indipendentemente dall'importo del credito causale e dalla sua esigibilità, titolo di rigetto dell'opposizione per il credito di fr. 145'000.-- ivi incorporato. Non vi è però titolo di rigetto per gli interessi, convenzionali al 7% più commissione di ritardo, che non partecipano della natura di cartavalore della cartella (cfr. consid. 2 d), possono quindi essere ammessi solo interessi di mora al 5% dal 1° luglio 1996.

E. 7

L'appello 16 dicembre 1996 di _____ va quindi parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). per i quali motivi, richiamati gli art. 82 cpv.1 LEF; 842 CC; 85 cpv. RFF; 68 OTLEF; 9 e 18 cpv. 1 TOA pronuncia I. L'appello 16 dicembre 1996 _____, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 novembre 1996 del Pretore della

Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata: “ 1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta da _____ al precetto esecutivo no. _____ dell’UEF di Locarno è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 145'000.-- oltre ad interessi al 5% dal 1° luglio 1996, sia per quanto riguarda il credito che per quanto concerne il pegno. 2. La tassa di giustizia in fr. 370.--, da anticipare dalla parte istante, è a suo carico in ragione di 1/3 e per la rimanenza a carico della parte convenuta, la quale rifonderà _____ fr. 200.-- di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 550.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di _____, non si assegnano indennità. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.